

Decreto Ministeriale dell'11 marzo 2015.

Modifiche ed integrazioni al decreto 27 giugno 2014, recante strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 37, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale ha previsto - al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali - strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, con le modalità specificate nel medesimo art. 37;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 37 del decreto-legge n. 66/2014, il quale ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo di garanzia, con patrimonio autonomo e separato, volto alla copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni, e previsto che la gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 15 luglio 2014, con il quale sono stati definiti termini e modalità tecniche di attuazione delle misure previste dall'art. 37, commi 1 e 3, condizioni e modalità di intervento del Fondo stabilite dal comma 4 dello stesso articolo del predetto decreto-legge n. 66/2014;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad una nuova formulazione dell'art. 1, comma 1, lettera g), del predetto decreto ministeriale, al fine di favorire ulteriormente le operazioni di cessione dei crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con la finalità della norma di legge volta a facilitare lo smobilizzo dei predetti crediti;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 27 giugno 2014 di cui in premessa, dopo le parole «operazione di cessione,» sono aggiunte le seguenti parole: «180 giorni dalla data di cessione, ovvero» e dopo le parole «nella certificazione» sono aggiunte le seguenti parole: «del credito, se questa è successiva a 180 giorni dalla data di cessione».

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Data di aggiornamento: 27/05/2015 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2015, n. 120. Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.